

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4349-A}

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE **BALDELLI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEONE RAFFAELE, CONCI ELISABETTA, BALDELLI, PITZALIS, CODIGNOLA, TITOMANLIO VITTORIA, ARMAROLI, FRANCO PASQUALE, RAMPA, ORLANDI, SAVIO EMANUELA, GATTO VINCENZO, FERRI, AGOSTA, BACCELLI, SCALIA, DE CAPUA, SIMONACCI, ISGRÒ, SINESIO, LA PENNA, MATTARELLI GINO, PAVAN, DE LAURO MATERA ANNA, REALE ORONZO, CERRETI ALFONSO, GAGLIARDI

Presentata il 12 dicembre 1962

Mantenimento in servizio degli insegnanti abilitati all'insegnamento di particolari materie nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo grado

Presentata alla Presidenza il 9 febbraio 1963

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge, di cui sono relatore, è stata rimessa all'Assemblea dal Governo, a norma dell'articolo 72 della Costituzione mentre l'VIII Commissione istruzione, dopo aver discusso ed emendato l'articolo unico del provvedimento, attendeva, per la votazione finale a scrutinio segreto, il parere della V Commissione Bilancio.

Circa il merito della proposta di legge non posso che rinviare alla relazione scritta

che precede il testo, ricordando tuttavia che trattasi di un provvedimento di notevole importanza politica e sociale, in quanto dà sicurezza a tutti gli insegnanti abilitati all'insegnamento di materie nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo grado, che saranno in tutto o in parte sacrificate dall'istituzione della nuova scuola media unica, di non essere licenziati e di trovare tutti dignitosa occupazione nella nuova scuola. Aggiungo che tale iniziativa corrisponde ad un

preciso e formale impegno assunto dal Ministro della pubblica istruzione nel corso della discussione in questa Assemblea del disegno di legge (4160), concernente appunto l'istituzione della scuola media statale, e che non si tradusse allora in un articolo di legge, in quanto per motivi di tempo urgeva approvare il disegno di legge medesimo senza restituirlo all'altro ramo del Parlamento.

Per quanto concerne l'eventuale onere finanziario, che ha dato motivo alla richiesta di rimessione all'Assemblea, l'VIII Commissione istruzione ha rilevato che nessun maggiore onere deriva dalla proposta di legge in quanto si tratta di personale già a carico del bilancio dello Stato e che sarà mantenuto in servizio non perché sia inoperante, ma per

essere utilizzato in pieno per le esigenze della nuova scuola media; tale principio è stato chiarito dalla Commissione medesima con un emendamento al testo della proposta di legge.

Per i motivi di cui sopra l'VIII Commissione istruzione, mentre comprende la necessità per il Governo di impedire l'approvazione indiscriminata di provvedimenti che non offrono adeguate garanzie di copertura e non sono motivati da effettive esigenze di urgenza, si augura che tale condizione non sia riconosciuta alla proposta di legge in questione e che la medesima possa essere approvata rapidamente dall'Assemblea e trasmessa all'altro ramo del Parlamento.

BALDELLI, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli insegnanti in possesso di abilitazione, o di titolo abilitante, delle discipline che si impartiscono nelle scuole secondarie di primo grado secondo l'ordinamento vigente all'inizio dell'anno scolastico 1962-63, e che non saranno più comprese, oppure saranno dichiarate facoltative o abbinate ad altro insegnamento nella scuola media, sono mantenuti in servizio con un numero di ore d'insegnamento almeno pari a quelle che avevano e per le quali erano retribuiti alla data del 30 settembre 1962, salvo migliore utilizzazione, sempreché dimostrino di aver presentato domanda di incarico e supplenza per l'anno scolastico 1962-63, oppure per il medesimo anno scolastico siano stati mantenuti in servizio per effetto di precedente nomina a tempo indeterminato.

I benefici di cui è al precedente comma hanno decorrenza dal 1° ottobre 1962 e cessano dopo l'attuazione dello intero ciclo triennale della nuova scuola media.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Gli insegnanti in possesso di abilitazione, o di titolo abilitante o equipollente delle discipline che si impartiscono nelle scuole secondarie di primo grado secondo l'ordinamento vigente all'inizio dell'anno scolastico 1962-63, e che non saranno più comprese, oppure saranno dichiarate facoltative o abbinate ad altro insegnamento nella scuola media, sono mantenuti in servizio con un numero di ore d'insegnamento almeno pari a quelle che avevano e per le quali erano retribuiti alla data del 30 settembre 1962, salvo diversa utilizzazione, sempreché dimostrino di aver presentato domanda di incarico o supplenza per l'anno scolastico 1962-63, oppure per il medesimo anno scolastico siano stati mantenuti in servizio per effetto di precedente nomina a tempo indeterminato.

I benefici di cui al precedente comma hanno decorrenza dal 1° ottobre 1963 e cessano dopo l'attuazione dell'intero ciclo triennale della nuova scuola media durante il quale il Ministero della pubblica istruzione provvederà ad organizzare corsi di aggiornamento culturale e didattico per gli insegnanti di cui al comma precedente, ai sensi dell'articolo 48 della legge 28 luglio 1962, n. 1073.